



20348 / 14

48

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 10/04/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO

Dott. UMBERTO ZAMPETTI

Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO

Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI

- Presidente - SENTENZA
N. 1146/2014
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 35593/2013
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PITARRESI GIROLAMO N. IL 31/01/1954

avverso il decreto n. 12/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
22/04/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott.

*Roberto Aiello il quale
ha chiesto dichiarazione di inammissibilità
del ricorso*

Udit i difensori Avv.;

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

1. La Corte di appello di Palermo, con decreto del 22 aprile 2013, rigettava il gravame proposto da Pitarresi Girolamo avverso il provvedimento con il quale il Tribunale palermitano, in data 12 novembre 2012, aveva applicato a suo carico la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due.

A sostegno della decisione la Corte di merito ribadiva il giudizio espresso dal giudice di prime cure in ordine alla pericolosità sociale del Pitarresi, dedotta dalla sua appartenenza ad associazione mafiosa indiziariamente supportata, ad avviso della Corte territoriale, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Campanella Francesco, il quale ha indicato il proposto come persona particolarmente vicina ai capi succedutisi negli ultimi anni al vertice della famiglia mafiosa di Villabate: Pitarresi Antonino, Mandalà Antonino e, da ultimo, Mandalà Nicola, fino al suo arresto, avvenuto nel gennaio 2005. Quanto all'attualità del requisito, richiama la Corte territoriale l'insegnamento di legittimità in ordine alla permanenza della pericolosità sociale desunta dalla appartenenza all'associazione mafiosa, ancorchè in termini di mera contiguità, in assenza di una prova diretta a dimostrare comportamenti positivi, espressivi di una discontinuità rispetto al passato.

2. Si duole di tale pronuncia il proposto, con l'assistenza del difensore di fiducia che ricorre per cassazione chiedendone l'annullamento sul rilievo che essa sarebbe viziata da violazione degli artt. 1 e segg. L. 575/1965 e difetto di motivazione sul punto, giacchè: a) la motivazione della Corte di merito risulta all'evidenza apparente; b) il ricorrente non è stato mai accusato di reati in materia di criminalità organizzata, neppure nelle forme del concorso esterno; c) la decisione impugnata si fonda su un preteso fondamento indiziario di appartenere alla mafia e cioè su un "indizio di appartenenza"; d) in ogni caso si tratta delle propalazioni collaborative di tale Campanella, si ribadisce comunque mai pervenute ad uno stadio penalmente rilevante, descrittive di fatti che si fermano al gennaio 2005, circostanza questa che priva la ritenuta pericolosità sociale dell'indefettibile requisito dell'attualità, la cui prova grava sulla pubblica accusa; e) né può applicarsi al proposto, mai chiamato a rispondere di appartenenza alla mafia neppure nelle forme del concorso esterno, la presunzione di pericolosità sociale del mafioso in ogni tempo applicata dai giudici di merito e la



correlata regola della prova del recesso a carico del proposto stesso; il ricorrente non è in grado di provare il recesso rispetto ad una situazione personale mai rivestita, ovvero il taglio di legami mai dimostrati.

3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità del ricorso.

4. La doglianza si appalesa fondata.

L'ipotesi ritenuta dai giudici territoriali è quella di cui alla lett. a) dell'art. 4 d. lgs. 159/11, cioè quella relativa agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p..

Giova premettere che, a mente della disciplina portata dall'art. 4, co. 11, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (oggi artt. 1 e 4 d. lgs. 159/11) il decreto con il quale la Corte di appello decide in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale in materia di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 3 della legge citata, oggi art. 10 co. 3 d. lgs. citato) è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge, vizio, quest'ultimo, nel quale è compreso, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, quello della motivazione nella ipotesi in cui essa sia del tutto omessa ovvero apparente (Cass., Sez. I, 17/01/2011, n. 5838).

Nel caso in esame il ricorso pone una duplice questione, la rilevanza ai fini di prevenzione delle condotte riferite dal collaboratore di giustizia comunque temporalmente collocate fino al gennaio 2005, e la verifica dell'attualità della ritenuta pericolosità sociale in costanza di soggetto comunque mai inquisito per reati associativi, neppure nelle forme del concorso esterno.

Tanto premesso osserva il Collegio, quanto al primo punto, che nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, non si richiede la sussistenza di elementi tali da indurre ad un convincimento di certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio ragionevole di probabilità circa l'appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso. A tal fine, quanto cioè agli elementi di fatto utilizzabili nel giudizio di prevenzione per sostenere il giudizio di pericolosità, la lezione giurisprudenziale elenca: circostanze fattuali di per sé significative, come i rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza, precedenti penali, prove assunte nel processo penale ancorché ritenute insufficienti per una affermazione di responsabilità; circostanze di fatto sintomatiche, come la frequentazione di pregiudicati appartenenti ad associazioni mafiose, mancanza di stabile attività lavorativa, ingiustificati arricchimenti.



Nella fattispecie i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini della decisione impugnata, le dichiarazioni collaborative di Campanella Francesco, ritenute credibili ed affidabili (sul punto giova sottolineare che non vi è contestazione difensiva) secondo le quali il proposto, da tempi lontani e fino al termine del 2004, è stato vicino ai tre capi della famiglia di Villabate succedutisi nel tempo, Pitarresi Antonino, Mandalà Antonino, fino al figlio di questi, Mandalà Nicola, arrestato nel gennaio 2005. Sempre secondo il predetto collaborante la contiguità del ricorrente si sarebbe concretizzata attraverso la sua disponibilità, su incarico dei citati capi famiglia, a dirimere questioni con proprietari di un fondo sul quale avrebbe dovuto sorgere un centro commerciale, a mantenere rapporti tra sodali del gruppo, a creare una società per impianti elettrici che avrebbe monopolizzato il mercato di Villabate tra il 1995 ed il 2004.

Attese le risultanze procedurali, ritengono pertanto i giudici territoriali che sono apprezzabili, nella fattispecie in esame, fatti sintomatici di una significativa contiguità malavitosa, giacchè logicamente ancorato il giudizio sul punto a dati fattuali muniti di oggettiva attitudine dimostrativa.

Rimane la residua ed essenziale questione se tale quadro sicuramente significativo di una disponibilità a favore di soggetti mafiosi, di notevole caratura - in quanto mai tradottasi però in una vera e propria partecipazione al sodalizio, attesa l'assenza a carico del proposto di ogni seppur modesta iniziativa penale - possa oggi, a distanza di circa nove anni, riverberarsi in termini dimostrativi di una residua pericolosità sociale, in altri termini della sua attualità ai sensi di legge.

Non ignora certo il Collegio il costante insegnamento di questa Corte, peraltro diligentemente richiamato dal giudice territoriale, secondo cui, in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta appartenenza ed opera anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio; il requisito dell'attualità, in tali circostanze - sempre secondo la richiamata lezione ermeneutica - deve pertanto presumersi in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto (Cass., Sez. II, 16/02/2006, n. 7616, rv. 234746; Cass., Sez. VI, 10/04/2008, n. 35357).



Gli esposti principi, ad avviso del Collegio, in tanto sono meritevoli di logico riconoscimento giuridico, in quanto vengano applicati ad ipotesi in cui a carico del proposto vi sia stato un riconoscimento giudiziale di mafiosità, ancorchè nelle forme del concorso esterno.

In ipotesi contraria, quando cioè il sospetto di mafiosità con la correlata pericolosità sociale ad essa connessa si inserisce in un contesto caratterizzato dalla mancanza di qualsivoglia riconoscimento giudiziale, il requisito della attualità sfugge ad ogni presunzione, integrandosi, in caso contrario, una fattispecie inammissibile sul piano processuale di sospetto di permanenza del sospetto svincolato da ogni garanzia, peraltro incidente assai pesantemente sulla sfera di libertà della persona.

Nella fattispecie data pertanto è richiesta dalla legge, con onere a carico della pubblica accusa, la indicazione di dati e circostanze idonee a far presumere, ancorchè nelle forme della semplice prova indiziaria, l'attualità e la continuità nel tempo di quella contiguità dalla quale legittimamente dedurre, per caratteristiche e natura, la pericolosità del proposto rilevante ai fini del provvedimento di prevenzione.


Alla stregua di quanto esposto il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame del gravame proposto dal ricorrente alla luce del principio di diritto innanzi precisato.

P. T. M.

la Corte, annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma addì 10 aprile 2014

Il cons. est.



Il Presidente

